

L'EFFICACIA DIRETTA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Paolo BIAVATI*

1. Al termine di un giudizio svolto in contumacia e con l'assistenza di un difensore d'ufficio, un cittadino ungherese, il signor Tamas Somogyi, viene condannato, nel 1999, ad una rilevante pena detentiva dal Tribunale di Rimini, per illecita importazione e vendita di armi in Italia. La sentenza, non impugnata, passa in giudicato.

Al momento dell'arresto del reo, avvenuto in Austria l'anno successivo, emergono alcune perplessità circa la corrispondenza fra la persona tradotta in carcere e il soggetto condannato. Le autorità italiane ritengono i dubbi infondati e Somogyi inizia a scontare la pena. Tuttavia, egli nomina un difensore di fiducia, che immediatamente chiede la remissione in termini per poter impugnare la sentenza. Le ragioni della richiesta sono varie: in specie, il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato a un indirizzo errato e la cartolina di ricevimento dell'avviso sarebbe stata sottoscritta da persona diversa e sconosciuta.

Tutti i mezzi proposti dal difensore di Somogyi (incidente di esecuzione, appello tardivo, successivo ricorso per Cassazione) vengono respinti. L'argomentazione decisiva è che la sentenza di condanna (ritualmente notificata al difensore d'ufficio) è comunque passata in giudicato, il che copre ogni eventuale nullità pregressa.

Nel frattempo, durante l'anno 2001, Somogyi propone ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenendo che vi sarebbe stata, nel suo caso, una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Cedu), per la mancanza di una effettiva possibilità di difesa in concreto. A differenza dei giudici italiani, la Corte

* Ordinario dell'Università di Bologna.

Cedu accoglie la tesi di Somogyi, con sentenza 18 maggio 2004. Secondo i giudici di Strasburgo, la regolarità delle comunicazioni effettuate all'imputato restava incerta e le autorità giudiziarie italiane non avevano provveduto a mettere Somogyi in effettive condizioni di difendersi.

La corte europea, poi, non condanna l'Italia ad un equo indennizzo, ma, in applicazione dell'art. 41, che, come è noto, privilegia la *restitutio in integrum*, afferma che la soluzione più corretta è quella di riaprire il processo.¹

Nel corso dell'anno 2005, sulla base di questa pronuncia favorevole, Somogyi chiede dapprima la revisione del processo italiano e, poi, la remissione in termini ex art. 175 del codice di procedura penale. La relativa istanza è rigettata dalla Corte d'appello di Bologna, sostanzialmente (ancora una volta) sulla base dell'avvenuta formazione del giudicato e sul pieno rispetto delle regole formali vigenti in Italia. Infine, Somogyi ricorre in Cassazione e la suprema corte italiana, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso, disponendo l'annullamento dell'ordinanza di rigetto e la concessione a Somogyi del termine per proporre appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini del giugno 1999.²

2. Questa decisione della Cassazione italiana, accompagnata da una ricca motivazione, merita di essere segnalata per i suoi molteplici aspetti di interesse.

In primo luogo, essa riafferma il carattere vincolante per l'ordinamento interno non solo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ma anche delle singole pronunce della corte di Strasburgo.³ Questo punto è importante, ma, a mio avviso, la Cassazione si limita

¹ Il passaggio testuale della sentenza 18 maggio 2004 della Corte Cedu è il seguente: "La Cour estime que lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée malgré l'existence d'une atteinte potentielle à son droit à participer à son procès le redressement le plus approprié serait en principe de faire rejurer l'intéressé ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention".

² La sentenza n. 32678 del 12 luglio — 3 ottobre 2006 è pubblicata in *Guida al diritto — comunitario e internazionale*, 2006, n. 6, p. 18 ss.

³ Nella vasta bibliografia italiana sulla convenzione europea, la Corte di Strasburgo ed i rapporti con il diritto interno, con speciale riferimento ai profili del giusto processo, ricordo, fra i molti contributi: Trocker, "Il nuovo articolo 111 della costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2001, pp. 381 y ss.; Tarzia, "L'art. 111 cost. e le garanzie europee del processo civile", *Rivista di Diritto Processuale*, 2001, pp. 1 e ss.; De Salvia, *La Convenzio-*

qui ad una presa d'atto doverosa. La Cedu ha piena efficacia in Italia e, in particolare, ha piena efficacia l'art. 46, concernente la forza vincolante delle sentenze della Corte.⁴ Non è in questo passaggio, dunque, il vero aspetto innovativo della pronuncia, anche se è bene sottolineare che una cosa è la prevalenza del diritto convenzionale e altra e molto diversa cosa è la sua attuazione pratica.⁵

In secondo luogo (e qui sta il punto), la Cassazione compie l'operazione di superare un giudicato interno, andando oltre le norme positive sulla rimessione in termini, sulla base di una valutazione degli stessi fatti, compiuta in modo diverso dalla corte europea rispetto a tutti i giudici italiani.

Occorre, quindi, qualche riflessione non tanto sulla prevalenza rispetto al diritto nazionale, quanto sulle modalità operative delle sentenze della Corte Cedu.

Un primo profilo, che va necessariamente affrontato, concerne la natura delle decisioni della corte di Strasburgo, per quanto attiene agli aspetti della violazione del fair trial. Infatti, occorre avere chiaro che la corte Cedu è, essenzialmente, un giudice di merito. Essa esamina il ca-

ne europea dei diritti dell'uomo, Napoli, 3o., 2001, *passim*; Chiavario, "L'articolo 6", in Bartole-Conforti-Raimondi (a cura di), *Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, pp. 153 e ss.; Focarelli, *Equo processo e convenzione europea dei diritti dell'uomo: contributo alla determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 6 della Convenzione*, Padova, 2001, *passim*; Taruffo-Varano (a cura di), *Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa*, Torino, 2002, *passim*; Zanghi', *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, 2002, *passim*; E. Battaglia, "La Corte europea dei diritti dell'uomo", in Di Federico (a cura di), *Manuale di ordinamento giudiziario*, Padova, 2004, pp. 291 e ss.; Matscher, "L'equo processo nella convenzione europea dei diritti dell'uomo", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2006, pp. 1155 e ss.

⁴ V. Raimondi, "Effetti del diritto della convenzione e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo*, 1998, pp. 442 y ss.

Questa efficacia sarà rafforzata con l'entrata in vigore delle modifiche apportate alla convenzione dal protocollo n. 14, ratificato dall'Italia con la legge 15 dicembre 2005, n. 280. Sul protocollo n. 14, v. Salerno, "Le modifiche strutturali apportate dal protocollo n. 14 alla procedura della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Rivista di Diritto internazionale Privato e Processuale*, 2006, pp. 377 e ss.; Nascimbene, *Violazione "strutturale", violazione "grave" ed esigenze interpretative della convenzione europea dei diritti dell'uomo*, ivi, 2006, pp. 645 e ss.

⁵ V. la messa a punto di De Salvia, "La Cour européenne des droits de l'homme est-elle, par la nature de ses arrêts, un véritable tribunal de pleine juridiction", *Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme*, 2006, pp. 483 e ss.

so concreto che il ricorrente le sottopone e valuta se, in quella data circostanza, sono stati rispettati o no i diritti fondamentali riconosciuti dalla convenzione. Le sentenze di Strasburgo non contengono, di solito, valutazioni di conformità del diritto processuale nazionale alla convenzione, ma un'analisi globale del singolo caso esaminato.⁶

In questo senso, è marcata la differenza con le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia delle Comunità europee. La Corte di giustizia emette pronunce, per così dire, normative, che verificano se una data posizione del diritto nazionale osti o no al diritto comunitario. Ne segue che, per la loro struttura, queste pronunce non solo hanno l'effetto di vincolare il giudice nazionale rimettente in rapporto al singolo processo a quo, ma costituiscono una lettura del diritto vivente, idonea ad orientare tutti i giudici dei paesi membri, a partire da quelli dello Stato interessato. In non pochi casi, la Corte di giustizia ha introdotto istituti nuovi (dichiarando contrarie al diritto comunitario i sistemi che non le prevedono) o ha reso inefficaci norme esistenti (affermandole positivamente ostantive al diritto comunitario), obbligando i legislatori nazionali ad apportare le necessarie modifiche.⁷ Mentre, insomma, i giudici di Lussemburgo enun-

⁶ Nel caso *Dombo Beheer c. Paesi Bassi* del 27 ottobre 1993 (in *Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo*, 1993, pp. 720 y ss.), in materia di prove, la Corte di Strasburgo così si esprime al punto 31: "The Court (is not) called upon to examine the Netherlands law of evidence in civil procedure in abstracto. ... The Court's task is to ascertain whether the proceedings in their entirety, including the way in which evidence was permitted, were "fair" within the meaning of Article 6 para. 1".

Nel caso *Annoni di Gussola e altri c. Francia* del 14 novembre 2000, in materia di accesso al ricorso per Cassazione, la Corte Cedu scrive, ai punti 52 e 54: "The Court does not intend to reopen the issue of the compatibility of that system with the provisions of the Convention. (...) In this regard the Court reiterates that Article 6 of the Convention does not compel the contracting states to set up courts of appeal or of cassation. Where such courts do exist, the guarantees of Article 6 must be complied with, for instance in that it guarantees to litigants an effective right of access to the courts for the determination of their civil rights and obligations".

⁷ Ho citato più volte un caso, ormai non più recente, e che tuttavia resta emblematico, a mio modo di vedere, della normatività delle sentenze della Corte di giustizia e del loro effetto sulle legislazioni nazionali. Alludo alla sentenza *Mund & Fester c. Hatrex* (Corte Giust. Com. Eur., 10 febbraio 1994, causa C-398/92, in *Raccolta di giurisprudenza della Corte di giustizia*, 1994, I, pp. 467 e ss.), in cui la Corte ritenne discriminatorio il secondo capoverso del par. 917 della *Zivilprozessordnung* tedesca, laddove era considerato motivo sufficiente per la concessione di un provvedimento di *Arrest* la circostanza che la misura dovesse essere eseguita all'estero, senza distinguere fra paesi comunitari (caratterizzati, secondo la Corte, da una situazione di sostanziale equivalenza della tutela

ciano una regola di diritto, quelli di Strasburgo assolvono o condannano uno Stato, in relazione ad una fattispecie concreta, e ad essa soltanto.⁸

Al riguardo, sono emblematiche le numerose sentenze di condanna dell'Italia per violazione del principio di ragionevole durata del processo. La Corte Cedu non ha mai ritenuto contraria all'art. 6 questa o quella norma, né ha suggerito in modo diretto percorsi di semplificazione processuale, ovvero di riorganizzazione giudiziaria: si è semplicemente limitata a ritenere tollerabile o no la durata concreta di un dato giudizio.⁹

Non è diverso il *modus operandi* di Strasburgo quando la censura non riguarda i tempi di giustizia, ma la violazione dei diritti essenziali della difesa (come nel caso *Somogyi*) o dei principi di indipendenza ed imparzialità del giudice. In questi casi, sarebbe facile censurare la norma, ravvisando in essa la fonte della violazione; invece, la Corte Cedu si limita normalmente a puntare il dito contro il processo, per come si è effettivamente svolto.¹⁰

Certo, dalla motivazione delle singole sentenze emergono talora, con chiarezza, le disfunzioni dei singoli ordinamenti che vanno oltre il caso singolo e che possono suggerire ipotesi di riforma; le sentenze, però, non impongono soluzioni specifiche e neppure affermano, usualmente, l'incompatibilità con la convenzione di specifiche norme processuali interne. Occorre quindi molta cautela ed è necessario evitare una sorta di massimazione delle sentenze della Corte dei diritti dell'uomo: il confronto con i precedenti è indubbiamente utile, ma va condotto con un metodo analogo a quello del diritto anglosassone, in cui non si confrontano massime o

giurisprudenziali), e paesi non comunitari. A seguito di questa sentenza, che non censurava un singolo processo, ma la stessa esistenza di una specifica norma, il secondo capoverso del par. 917 *ZPO* è stato modificato nel 1998, in conformità alle indicazioni della Corte di giustizia.

⁸ In questo senso, mi pare, Bove, "Art. 111 Cost. e giusto processo civile", in Campani (a cura di), *Il giusto processo civile e penale*, Napoli, 2004, pp 9 e ss. e spec. p. 15.

⁹ V. il caso *Ciricosta e Viola c. Italia* del 4 dicembre 1995 (in *Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo*, 1996, pp. 189 e ss.), in cui la Corte si esprime a proposito degli auspicati effetti migliorativi della riforma italiana del codice di procedura civile del 1990-95. E' appena il caso di ricordare, ai riformatori di ieri e a quelli di domani, che al punto 27 la Corte di Strasburgo scrive: "Lastly, revising the Code of Civil procedure would not solve the real problem of the administration of justice in Italy, namely the perpetual shortage of resources and staff at all levels of the judicial system".

¹⁰ Marguénaud, *La Cour européenne des droits de l'homme*, 30., Parigi, 2005, pp. 89 y ss.

problemi di diritto, ma si verifica l'identità o almeno la fortissima analogia delle fattispecie concrete.

Nel caso Somogyi, non viene messa in discussione nessuna norma del codice di procedura penale italiano, ma soltanto l'applicazione concreta del rispetto dei diritti della difesa. E' sufficiente aggiungere che la tutela del soggetto condannato penalmente in contumacia, sotto il profilo del suo diritto ad impugnare, non è certo nuova nella giurisprudenza della Corte Cedu, che vi ha in altri casi dedicato attenzione.¹¹

3. Un altro aspetto da considerare è quello del rapporto fra i rimedi restitutori e quelli risarcitori, che emerge in modo potente dal caso Somogyi e dall'applicazione che ne ha fatto la Cassazione.

La grande quantità di casi di condanna dell'Italia per violazione della ragionevole durata dei processi porta, inavvertitamente, a ragionare come se il rimedio dell'indennizzo fosse l'unico possibile. Certo, quando si constata che il processo è durato troppo, non resta che indennizzare la vittima; *factum infectum fieri non potest*, e non si potrebbe certo pensare a fare ripetere un giudizio durato troppo a lungo.¹²

In realtà, meno spesso si riflette che l'art. 41 della convenzione pone, come primo obiettivo, l'attuazione di un rimedio restitutorio, che vale in

¹¹ Corongiu, "Diritto del contumace all'impugnazione e alla difesa legale: una sentenza paradigmatica della Corte di Strasburgo", *Int'l Lis*, 2002, p. 119 ss., a commento del caso Krombach del 13 febbraio 2001.

¹² Molti saggi si sono occupati dell'aspetto risarcitorio conseguente alle condanne della Corte Cedu, specie in relazione alla l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto): fra gli altri, v. IAI, "La durata ragionevole del procedimento nella giurisprudenza della corte europea", *Rivista di Diritto Processuale*, 1999, pp. 549 e ss.; Tarzia, *L'art. 111 cost. e le garanzie europee del processo civile*, cit., pp. 20 y ss.; Consolo, "Disciplina "municipale" della violazione del termine di ragionevole durata del processo: strategie e profili critici", *Corriere giuridico*, 2001, pp. 569 y ss.; Martino, "Sul diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge 24 marzo 2001, n. 89)", *Rivista di Diritto Processuale*, 2001, pp. 1068 e ss.; Didone, *Equa riparazione e ragionevole durata del giusto processo*, Milano, 2002, *passim*; G. Mammone, "La legge sull'equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo", *Giustizia civile*, 2002, II, pp. 395 y ss.; Scarselli, "La ragionevole durata del processo civile", *Foro Italiano*, 2003, V, c. 126 e ss.; Giorgetti, *L'equa riparazione per la durata irragionevole del processo*, Bergamo, 2003, *passim*; Fuiano, "Durata ragionevole del processo e termini per comparire", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2003, p. 241 e ss.; Didone, *La Cassazione, la legge Pinto e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, ivi, 2004, pp. 193 e ss.; D'Alessandro, "La ragionevole durata del processo nella giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo", in Campiani, *op. cit.*, pp. 67 e ss.

tutti i casi in cui la violazione dell'art. 6 Cedu sia consistita in un processo iniquo: un processo, dunque, che può essere ripetuto.

La peculiarità del caso Somogyi sta nell'accentuazione, data dalla Corte Cedu e colta dalla Cassazione, al profilo della restitutio in integrum. E' opportuno notare che i giudici di Strasburgo sono stati molto delicati nel suggerire una revisione o comunque una facoltà di appello nel processo penale conclusosi con la condanna di Somogyi. Piuttosto, è la suprema corte che ha intrapreso con decisione la via della concessione al ricorrente di un nuovo termine per proporre appello e verificare, nel merito, la fondatezza degli addebiti.

Ora, la norma convenzionale auspica, ma non impone l'adozione di un rimedio restitutorio, che è possibile solo in quanto il singolo ordinamento nazionale lo preveda. E' certo, però, che la risposta nazionale può essere meramente formale (e quindi negativa, come è accaduto nel caso che ci occupa da parte della corte di merito), oppure sostanziale, sia pure con una buona dose di coraggio applicativo, come è invece accaduto nella sentenza della Cassazione.

Il significato, ampiamente positivo, della pronuncia della suprema corte sta appunto in questo: nell'avere, cioè, ricercato con creatività una via interna che permettesse di attuare la decisione di Strasburgo in forma restitutoria.

4. Non occorrono molte parole per comprendere, però, che mentre il rimedio risarcitorio si muove de plano, senza urtare lo stato delle decisioni assunte in un dato ordinamento, il rimedio restitutorio entra in rotta di collisione, potenziale o reale (come nel caso Somogyi) con il principio dell'intangibilità del giudicato.

In questo senso, la sentenza Somogyi è un nuovo capitolo della vicenda del rapporto fra il diritto europeo (vuoi sotto il profilo degli aspetti inderogabili del diritto comunitario, vuoi nell'angolo prospettico dei diritti umani fondamentali) e il giudicato nazionale: un giudicato che, sotto più di un aspetto, pare messo nell'angolo e sottoposto ad un vaglio di conformità ad un ordinamento superiore. Le implicazioni del problema non possono sfuggire, e non sono implicazioni di diritto processuale, ma di sovranità tout court: se un atto di un dato ordinamento (nella specie, la sentenza di una corte europea) è capace di mettere nel nulla il giudicato reso in un diverso ordinamento (quello nazionale), ciò significa, in un quadro rigorosamente monistico, che in realtà vi è un solo ordinamento (quello europeo, di cui quello nazionale è una frazione), ovvero, in un

quadro dualistico, che un ordinamento (quello europeo) è in posizione di supremazia sull'altro (quello nazionale). La sostanza varia di poco: il giudicato formato in un singolo ordinamento appare, a questa stregua, un giudicato con efficacia meramente interna, che può sempre essere rimosso da un giudicato europeo.

In realtà, è mia opinione che non si tratti (o non si tratti ancora) di questo fenomeno.¹³ La prevalenza del diritto europeo sul diritto interno è compatibile con la sovranità dell'ordinamento nazionale, che è chiamato ad applicare il diritto europeo: la primauté delle fonti europee non equivale ad assorbimento dell'ordinamento nazionale in un ordinamento superiore. In effetti, se si legge la sentenza Somogyi con attenzione, si ricava una conseguenza diversa: la Corte di cassazione, se ben la interpreto, non ha voluto mettere in discussione il giudicato nazionale, ma soltanto applicare in modo più largo una norma interna, che prevede comunque la rimessione in pristino.¹⁴

E' vero che la motivazione della sentenza in esame ritiene che concedere la riapertura del procedimento penale in oggetto metta in discussione "l'intangibilità del giudicato".¹⁵ Tuttavia, nella sostanza, il percorso argomentativo della Cassazione va nel senso di ritenere che la corte Cedu abbia ravvisato una violazione dell'art. 6 nelle modalità di svolgimento del pro-

¹³ Mi permetto un richiamo a Biavati, "Inadempimento degli Stati membri al diritto comunitario per fatto del giudice supremo: alla prova la nozione europea di giudicato", *Int'l Lis*, 2005, n. 2, pp. 62 y ss. Sul caso Köbler, v., fra gli altri, Sconditti, "Francovich' presa sul serio: la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale", *Foro Italiano*, 2004, IV, c. 4 y ss.; Di Federico, G., "Risarcimento del singolo per violazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali: il cerchio si chiude", *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2004, pp. 133 y ss.; Botella, A.S., "La responsabilité du juge nacional", *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 2004, pp. 283 y ss.; Breuer, "State liability for judicial wrongs and Community law: the case of Gerhard Köbler vs. Austria", *European Law Review*, 2004, pp. 243 y ss.; Maria, S. De, "Recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario", *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2004, pp. 879 y ss.; Wegener, "(Fehl-)Urteilsverantwortung und Richterspruchprivileg in der Haftung der Mitgliedsstaaten für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht", *Europa Recht*, 2004, pp. 84 y ss.; Gencarelli, "La Commissione "custode del Trattato": il controllo dell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri", *Diritto Comunitario e Degli Scambi Internazionali*, 2004, pp. 231 y ss., spec. 249 ss.; Schepisi, *Rinvio pregiudiziale obbligatorio ed effettività della tutela giurisdizionale*, Trieste, 2003, pp. 39 y ss. e 161 ss.

¹⁴ V. il punto 13 della motivazione.

¹⁵ V. il punto 11 della motivazione.

cesso contumaciale e che questa violazione sia così grave da postulare l'applicazione del rimedio restitutorio di diritto interno (nella specie, applicazione dell'art. 175 del codice di procedura penale), non ostando a ciò la formazione di un giudicato, si noti, non sul merito, ma sulla ritualità del giudizio contumaciale. In definitiva, ciò che cade è il giudicato sul processo (anche se poi ne viene travolto anche il profilo della condanna e dell'irrogazione della pena), a motivo di un vizio procedurale gravissimo.¹⁶

Non va neppure dimenticato che il giudicato, qui, è quello penale, più cedevole (per così dire) del giudicato civile ed esposto, anche in chiave costituzionale (art. 24 ultimo capoverso), all'ipotesi di riparazione degli errori giudiziari. In altri termini, l'ipotesi normativa corrispondente è quella di un allargamento dei casi di revisione del processo penale, includendo anche la fattispecie di giudizio dichiarato non equo dalla Corte di Strasburgo.¹⁷

L'edificio del giudicato, dunque, non crolla. Subisce, però, un'altra sbrecciatura. I tempi premono perché nessuno possa perdere un diritto (e tanto meno, essere privato della libertà personale) per un errore di procedura.¹⁸

5. Un altro punto di interesse sta nel confronto fra la valutazione delle circostanze concrete (la notifica del decreto di citazione a giudizio, l'identità di chi lo aveva ricevuto e via dicendo) da parte dei giudici italiani e di quelli di Strasburgo.

Se è vero che, fino alla sentenza della Cassazione qui commentata, le varie istanze di Somogyi sono state rigettate in base al profilo formale del passaggio in giudicato della sentenza, è pur vero che i vari giudici penali, che si sono occupati della questione, hanno sempre rimarcato la sostanziale giustizia della condanna inflitta. Essi hanno fatto leva, ad esempio, sul

¹⁶ Trascrivo, per opportuna valutazione del lettore, il principio di diritto fissato dalla Cassazione: "Nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel termine per appellare proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte, con cui è stato riconosciuto che il processo celebrato "in absentia" è stato non equo: di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato escludendo la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, né invocando l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale".

¹⁷ In questo senso, v. Frigo, G., "Dalla suppletiva dei magistrati una "toppa" per il legislatore", *Guida al diritto - comunitario e internazionale*, 2006, n. 6, pp. 29 y ss.

¹⁸ Mi permetto un riferimento a Biavati, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003, pp. 70 y ss.

principio di autoresponsabilità dell'imputato, che avrebbe avuto ampia possibilità di presentarsi dinanzi ai giudici ed essere lealmente processato.

La Corte di Strasburgo nulla dice sul punto della colpevolezza di Somogyi, limitandosi a imporre che venga nuovamente verificata da un giudice di appello. Tuttavia, emerge dalle carte processuali che i giudici Cedu hanno dato maggiore credito di quelli italiani alle tesi del ricorrente, circa l'incertezza del destinatario della notificazione e altri aspetti di fatto, rilevanti per la correttezza in rito della decisione.

Detto in altre parole, non si assiste qui allo scontro fra diverse valutazioni in diritto, ma al conflitto fra due diverse percezioni del fatto (processuale). Come ripeto, la Corte Cedu non enuncia massime giuridiche, ma esamina lo svolgimento fattuale del processo e, da un profilo gnoseologico, le sue conclusioni non hanno, di per sé, maggiore pregio di quelle dei giudici di Rimini e di Bologna. La Corte di Cassazione ha scelto, in modo avveduto, di dare prevalenza alle valutazioni europee e di imporre quindi la rimessione in termini di Somogyi, per un doveroso rispetto della supremazia delle decisioni della corte di Strasburgo. Tuttavia, questo non significa che i giudici penali italiani abbiano visto male e nulla esclude che il processo di appello (che, probabilmente, è in corso di svolgimento mentre si stende questa nota) confermi le soluzioni già raggiunte.

Il merito della Cassazione nella sentenza Somogyi è quello di avere preso sul serio la decisione di Strasburgo. Questo aspetto, però, va tenuto distinto da quello dell'esattezza delle valutazioni. Non entro nel merito di una vicenda processuale di cui non conosco le carte originali, ma mi limito a sollevare il dubbio che i giudici europei possano avere ecceduto in una forma di garantismo astratto.

6. Un'ultima, sintetica osservazione mi riporta sul terreno delle modalità di lavoro delle corti supreme. Come si è visto dall'esame del caso Somogyi, le sentenze della Corte Cedu non hanno lo stesso impatto normativo delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia e ad esse si deve guardare alla stregua di decisioni di merito. La domanda da porsi è se esistano ancora sentenze di stretta legittimità, quando le corti supreme interne risolvono casi concreti.

Detto in altre parole, la questione investe il significato e il ruolo delle corti di legittimità, come la Corte di cassazione. Infatti, quanto più una corte suprema si piega ad esaminare il fatto e a risolvere il merito, tanto meno si giustifica la sua sopravvivenza in un ordinamento moderno ed in una democrazia liberale.

A me pare che, al di là dei tentativi del legislatore italiano di ravvivare una nomofilachia resa impossibile dal numero dei ricorsi, senza una riforma costituzionale che introduca filtri di accesso,¹⁹ si infittiscano le ipotesi in cui la Cassazione è invitata a pronunciarsi sul merito: sia dopo adeguata ponderazione (come nel caso dell'art. 384, comma 2°, codice di procedura civile), sia con forme di esame semplificato (come nel caso del nuovo art. 375, punto 5, codice di procedura civile). Di più, non scopro nulla di nuovo se rilevo che la lettura delle sentenze mette in luce un'attenzione profonda alle caratteristiche del singolo litigio.

Ora, è significativo rilevare come la Corte di giustizia delle Comunità europee stia esattamente percorrendo il cammino opposto: da unico organo giudiziario delle Comunità e quindi giudice di merito, sta restringendo progressivamente le proprie competenze verso compiti di giudice delle leggi europee e, in qualche modo (anche se sono consapevole che l'espressione è tecnicamente impropria), di corte costituzionale dell'Unione. Questo percorso si spiega, logicamente, con l'esigenza di dare rilievo e visibilità alla Corte di giustizia, lasciando anche una vasta parte del contenzioso di merito che vede coinvolti gli stessi Stati membri agli altri organi giurisdizionali comunitari.

Il tempo per una seria discussione sul ruolo della Cassazione è certamente maturo²⁰ e, nell'agenda delle priorità di miglioramento della giustizia civile, si deve includere la presa d'atto che tre istanze giurisdizionali, sempre meno differenziate fra loro, sono veramente troppe.

¹⁹ V. sul punto Taruffo, "Una riforma della Cassazione civile", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2006, pp. 755 e ss.

Si deve aggiungere che, tuttavia, poco un legislatore ordinario può realizzare sotto questo profilo, senza una modifica dell'art. 111 della Costituzione italiana.

Una proposta di modifica, idonea a rispettare il testo vigente dell'art. 111, comma 7o., della Costituzione è avanzata da Carratta, "La riforma del giudizio in Cassazione", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2006, pp. 1105 e ss., spec. p. 1129 ss.

²⁰ La bibliografia su questi aspetti è vastissima e ben nota ai lettori. V. sul punto, fra i molti (e con opinioni non identiche), Taruffo, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, *passim*; Chiarloni, "Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione", *Giurisprudenza Italiana*, 2003, pp. 817 e ss.; Luiso, *Il vincolo delle Sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite*, ivi, 2003, pp. 820 e ss.; Sansani, *Corte suprema e ius dicere*, ivi, pp. 822 e ss.; Tommaseo, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, ivi, 2003, pp. 826 e ss.

Nel panorama di diritto comparato, a proposito della riforma spagnola dell'anno 2000, v. López Sánchez, J., *El interés casacional*, Madrid, 2002, *passim*.